



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# LA CONFERENZA DEI SERVIZI NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DELLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Aggiornamento al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,  
convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69



Il sistema Anci a  
supporto della  
digitalizzazione  
dei Comuni





La presente linea guida è stata curata dallo staff del progetto  
**“Il sistema ANCI a supporto della digitalizzazione dei Comuni”**

*Redattrice: Rosamaria Santacaterina*

*Supervisione del progetto: Antonella Galdi, Responsabile Area Innovazione tecnologica, Cultura,  
Politiche Giovanili, Mobilità sostenibile, TPL, Transizione energetica ANCI*

## La conferenza dei servizi nei procedimenti relativi all'installazione delle reti di comunicazione elettronica

Nelle diverse fasi del processo di attuazione del **Piano Banda Ultra Larga** la fase autorizzativa attuata tramite Conferenza di Servizi (CdS) occupa un posto cruciale, atteso che le semplificazioni normative introdotte, volte a facilitare l'iter amministrativo e realizzativo per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sono intese ad agevolare il dispiegamento delle reti a banda ultralarga.

In particolare il DL 77 del 2021 e s.m.i. ha previsto modifiche e semplificazioni, tra cui la convocazione obbligatoria della Conferenza di servizi nei casi in cui siano necessari pronunciamenti di più Amministrazioni per l'autorizzazione dell'intervento, la riduzione dei tempi di convocazione della stessa e il dimezzamento dei relativi termini normativi di svolgimento.

Il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni con Legge 9 maggio 2025 n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (c.d. DL PA), ha inoltre introdotto ulteriori semplificazioni sul funzionamento della Conferenza di Servizi (CdS).

L'art. 10, comma 4, del DL ha prorogato fino al **31 dicembre 2026** l'applicazione della **Conferenza di servizi c.d. accelerata**. Per espressa previsione inserita in sede di conversione, trova attuazione nelle Conferenze di servizi decisorie espletate secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis (**Conferenze di servizi decisorie semplificate asincrone**), previste dal DL n. 77/2021 e dal DL n. 13/2023, per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), "nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR".

Le novità normative incidono, pertanto, sul quadro regolatorio specifico della Conferenza di Servizi per le reti di comunicazione elettronica, di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 con riferimento al combinato disposto degli artt. 14, c. 2 e 14-bis della L. 241/90 e dell'art. 13 DI 76/2020, e dunque sulle diverse fasi del processo di attuazione del **Piano Banda Ultra Larga**.

Nel caso di specie coinvolgono i procedimenti di cui all'art. 40 del DL n. 77/2021 "Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari" e all'art. 18 del DL n. 13/2023 "Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti".

Di seguito un focus aggiornato sui principali aspetti normativi e sui passaggi inerenti il processo amministrativo di indizione della CdS, che incidono sull'impianto del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.

In allegato un **format di nota di indizione della Conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, c. 2, della L. 241/90 e dell'art. 13 DI 76/2020**.



## ***La disciplina di riferimento***

**DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche**

Integralmente sostituito dal

**DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Relativamente ai procedimenti autorizzatori di competenza degli enti locali, si segnalano:

Art. 43 (ex 86) -Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

Art. 44 (ex 87) -Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Art. 45 (ex 87-bis) -Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

Art. 46 (ex 87-ter) -Variazioni non sostanziali degli impianti

Art. 47 (ex 87-quater) -Impianti temporanei di telefonia mobile

Art. 48 -Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica

Art. 49 (ex 88) - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

### *Ulteriori norme di semplificazione settoriale*

**DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108**

ART. 40

Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari

Il comma 2, lett b), sostituisce i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 87 D.Lgs. 259/2003 (ora art. 44)

Il comma 3, lett. b), sostituisce i commi 3, 4 e 5 dell'art. 88 D.Lgs. 259/2003 (ora art. 49)



Inoltre, gli interventi individuati dall'art. 40, c. 4 (per la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga con scavo in microtrincea e minitrincea e con posa di pozzetti accessori) sono esclusi, oltre che dall'applicazione della VPIA, anche dai regimi autorizzatori del Codice dei beni culturali

**DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 – convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91**

ART. 30-bis

Semplificazioni in materia di telecomunicazioni

a) all'articolo 44: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica"

**DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41**

ART. 18

Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti

I commi 5 e 6 inseriscono modifiche rispettivamente agli artt. 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003

**DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024, n. 48**

Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche

Con l'art. 1, c. 19, si modifica l'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 con inserimento dei commi da 1-ter a 1-septies, sostituzione del comma 2, inserimento del comma 6 bis

All'art. 1, c. 22, modifica i commi 1, 3, 7, 8 e 9 dell'art. 49



<p><b>Art. 43 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio (art. 86 codice 259/2003)</b></p>	
<b>Infrastrutture BUL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le reti infrastrutturali per le reti a fibra ottica a Banda UltraLarga sono assimilabili alle <b>opere di urbanizzazione primaria</b>. Hanno quindi carattere di <b>pubblica utilità</b>. Per questo motivo, possono quindi essere ubicati in ogni parte del territorio comunale. Se esistono delle discipline locali per individuare delle aree specifiche dove installarle, queste non devono comunque ostacolare il loro insediamento e funzionamento.</li> <li>● <b>non si applica la disciplina edilizia e urbanistica</b>, salvo le norme a tutela di beni ambientali e culturali, contenute nel d.lgs. n. 42/2004, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.</li> <li>● gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della <b>rendita catastale</b></li> </ul>
<p><b>Art. 44 Nuovi impianti. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87 codice 259/2003)</b></p>	
<b>Soggetto titolare</b>	<p>1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [ARPA], della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione</p>



<b>Modalità di presentazione</b>	2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Per come previsto dal comma 3, l'istanza deve essere redatta e corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche
<b>Parere ARPA</b>	5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1 (ARPA), che si pronuncia <b>entro trenta giorni dalla comunicazione</b> ( <i>n.d.r. qualora non sia indetta CdS</i> ). Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento
<b>Silenzio assenso</b>	6 bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, <b>l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 (60 giorni)</b> dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [ARPA]
<b>Termini di indizione CdS</b>	7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento <b>convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi</b> , alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36



<b>Provvedimento</b>	8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori
<b>Durata dei lavori</b>	9. Alla predetta conferenza di servizi <b>si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini</b> ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies [Rimedi per le amministrazioni dissidenti], e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10 (60 giorni)
<b>Conferenza decisoria asincrona (art. 14 bis L. 241/90)</b>  <b>Termini entro i quali le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni</b>	- senza interessi sensibili: <b>45 &gt; 23 giorni</b> - con interessi sensibili (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini): <b>90 &gt; 45 giorni</b> - richiesta integrazioni: <b>15 &gt; 8 giorni</b> <b>Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (60 gg.)</b> N.B. fino al 31/12/2026, in base all'art. 10, comma 4, del D.L. 14 Marzo 2025, n. 25 c.d. DL PA (convertito con Legge 9 maggio 2025, n. 69) tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il <b>termine perentorio di 15 giorni</b> e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, in 23 giorni."
<b>Conferenza sincrona (art. 14 ter)</b> - <b>Termini</b>	- senza interessi sensibili: <b>45 &gt; 23 giorni</b> - con interessi sensibili (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini): <b>90 &gt; 45 giorni</b>
<b>Termini di conclusione della Conferenza dei servizi e del provvedimento</b>	10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualsiasi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione deci-



	<p>soria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Dopo il suddetto termine, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi</p>
<b>Art. 49 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (art. 88 Codice 2003)</b>	
<b>Oggetto e soggetto titolare</b>	1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la <b>realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.</b> L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento
<b>Termini di indizione CdS</b>	3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, <b>l'amministrazione precedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi,</b> alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione precedente
<b>Provvedimento</b>	4. <b>La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati,</b> necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori



<b>Durata dei lavori</b>	5. Alla già menzionata conferenza di servizi <b>si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies</b> , fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il <b>termine perentorio finale di conclusione</b> del procedimento indicato dal comma 9 ( <b>60 gg.</b> )
<b>Conferenza decisoria asincrona (art. 14 bis L. 241/90)</b>  <b>Termini entro i quali le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni</b>	- <b>senza interessi sensibili: 45 &gt; 23 giorni</b> - <b>con interessi sensibili</b> (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini): <b>90 &gt; 45 giorni</b> - <b>richiesta integrazioni: 15 &gt; 8 giorni</b> <b>Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (60 gg.)</b> N.B. <b>fino al 31/12/2026</b> , in base all'art. 10, comma 4, del D.L. 14 Marzo 2025, n. 25 c.d. DL PA (convertito con Legge 9 maggio 2025, n. 69) tutte le Amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il <b>termine perentorio di 15 giorni</b> e, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, in 23 giorni."
<b>Conferenza sincrona (art. 14 ter)</b> - <b>Termini</b>	- <b>senza interessi sensibili: 45 &gt; 23 giorni</b> - <b>con interessi sensibili</b> (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini): <b>90 &gt; 45 giorni</b>
<b>Silenzio assenso</b>	7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il <b>termine è ridotto a dieci giorni</b> . I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente



**Termini di  
conclusione  
della  
Conferenza  
dei servizi  
e del  
provvedimento**

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, **la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, **la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato**, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente



# Il sistema Anci a supporto della digitalizzazione dei Comuni



Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma

[trasformazionedigitale@anci.it](mailto:trasformazionedigitale@anci.it)

[www.sistemacomunidigitali.anci.it](http://www.sistemacomunidigitali.anci.it)



DIPARTIMENTO  
PER LA TRASFORMAZIONE  
DIGITALE



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU